

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Caterina Santinello	Presidente
dott. Guido Marzella	Giudice
dott.ssa Paola Rossi	Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 187/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

Mirco Tramonte e Trovò Vanda

promosso dai debitori, rappresentati e difesi dall'avv Patrizia Mazzagardi

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che Mirco Tramonte e Vanda Trovò, coniugi conviventi, adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI e che successivamente, in data 29.11.2023 e 14.12.2023, depositavano note integrative autorizzate su richiesta del GD;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa di debiti per la maggior parte comuni;



rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il



mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI).

Documentazione che è stata offerta dai ricorrenti con il ricorso;

rilevato che il gestore della crisi, dott.ssa Sabrina Breda, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento;

considerato che, a richiesta del giudice delegato i ricorrenti, nella memoria integrativa, hanno meglio dettagliato le cause dell'indebitamento, hanno fornito elementi al fine di verificare la diligenza nell'assunzione dei debiti, hanno precisato le voci attive e passive del loro patrimonio e fornito chiarimenti in ordine alla vendita, nel 2021, del bene immobile sito in Isola Verde ed all'utilizzo dell'attivo ricavato. Pur richiesta dal GD, non è invece stata depositata relazione integrativa dell'OCC su tali aspetti;

considerato che, anche dopo le integrazioni e i chiarimenti resi dai ricorrenti, si rende necessario effettuare talune precisazioni, di cui il liquidatore dovrà tenere conto una volta aperta la liquidazione;

ricordato che ai sensi dell'art. 66 CCI i membri di una stessa famiglia (quali sono i ricorrenti) possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune (comma 1). Precisa la norma che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 3);

ritenuto pertanto che non appare corretta la consistenza delle masse passive indicate dai ricorrenti in ricorso né di quelle (predisposte secondo il medesimo criterio ma riportanti valori in parte diversi) indicate dall'OCC nella relazione. Sia i ricorrenti che l'OCC indicano tre masse, "debiti comuni", "debiti specifici Tramonte Mirco" e "debiti specifici Trovò Vanda",



laddove vanno invece formate due masse, quella del Tramonte formata sia dai debiti comuni che da quelli personali, e quella della Trovò, costituita secondo il medesimo criterio;

ritenuto per analoghi motivi che non pare corretto nemmeno il criterio utilizzato per suddividere l'attivo che si ipotizza di ricavare dalla liquidazione. Anche nella formazione delle masse attive i ricorrenti e l'OCC hanno indicato tre masse ("attivo esposto al rischio di liquidazione comune", che ricomprendere i beni immobili in comunione legale, "attivo esposto al rischio liquidazione Tramonte Mirco" e "attivo esposto al rischio di liquidazione Trovò Vanda") laddove andranno al contrario dal liquidatore formate due masse, la massa attiva di Tramonte e della Trovò, indicando per ciascuna la quota di attivo che verrà ricavata dai beni in comunione e l'attivo che verrà ricavato dalla vendita dei beni di proprietà esclusiva, oltre alla liquidità che verrà appresa dai futuri redditi di lavoro, ulteriori rispetto alla quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare;

ritenuto che, quanto alla formazione dello stato passivo, il liquidatore dovrà valutare attentamente le domande di insinuazione dei professionisti che hanno assistito i sovraindebitati, al fine di verificare la congruità del compenso richiesto;

rilevato, quanto al patrimonio dei sovraindebitati, che dalle memorie in atti emerge che lo stesso è costituito, per quanto riguarda il Tramonte, da soli beni immobili mentre, per la Trovò, da beni immobili e dal reddito da lavoro, che pure deve essere acquisito, per l'importo ulteriore rispetto a quello da lasciarsi al nucleo familiare per le esigenze di mantenimento. Quanto al Tramonte, si auspica, anche in considerazione dell'età e della capacità lavorativa generica e specifica, il rapido reperimento di impiego, di cui dovrà tempestivamente dare comunicazione al liquidatore e che gli



permetterà, secondo quanto verrà successivamente disposto dal Tribunale,
di contribuire alle esigenze familiari e di mettere ove possibile a
disposizione dei creditori quote di reddito;
ritenuto di doversi peraltro determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
268 comma 4 lettera b, la quota di stipendio della Trovò non ricompresa
nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento dei ricorrenti e
della loro famiglia;
considerato, sotto questo profilo, che i debitori riferiscono e l'OCC
conferma che il nucleo familiare è costituito dai soli ricorrenti;
considerato inoltre che i debitori e l'OCC indicano spese mensili del nucleo
familiare di euro 1.400, laddove devono allo stato ritenersi giustificate
spese per euro 1.200 (di cui euro 500 per spese alimentari ed euro 900 per
spese non alimentari, pagina 25 ricorso), essendo l'ulteriore importo di euro
200 per "altri beni e servizi" privo di specifica allegazione e giustificazione;
considerato che, in applicazione dei criteri esposti, può quindi quantificarsi
in euro 1.200 la quota mensile di reddito della Trovò da destinarsi alle
esigenze di mantenimento suo e del nucleo familiare, salva diversa
valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta
aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione dei ricorrenti e
del nucleo familiare e dell'auspicato reperimento anche da parte del
Tramonte di attività lavorativa. Il restante reddito da lavoro dovrà essere
riversato nella procedura e messo a disposizione della massa passiva della
sovraindebitata, come già indicato;
ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da
lavoro alla procedura,
considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al
disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite



temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”*, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *“a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo *“tornato in bonis”* si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della



liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio dei debitori che debbano eventualmente venire a percepire possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;



considerato che i ricorrenti e l'OCC hanno riferito che il gestore designato dall'OCC non può essere nominato liquidatore, dovendosi quindi individuare diverso nominativo che abbia i requisiti previsti dal CCI; visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mirco Tramonte (CF: TRMMRC61L03G224Q), e di Vanda Trovò (CF: TRVVND60T41G693Z), entrambi residenti in Piove di Sacco (Padova), via Castello n. 4;

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;

3) nomina liquidatore il dott. Michele Antonucci (C.F. NTNHL62S04A662H) con studio in VIA XX SETTEMBRE, 79 - 35122 PADOVA (PD);

4) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della Trovò sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.200 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) dispone che il liquidatore:



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili dei ricorrenti;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al Liquidatore

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Paola Rossi

dott.ssa Caterina Santinello

